



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"

Liceo Classico "N. Machiavelli"

Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini"

Istituto Professionale "M. Civitali"

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3

Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO

DI

ISTITUTO

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 dicembre 2016)

INDICE

PREMESSA.....	2
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Comunicazioni.....	5
Art. 3 - Orario scolastico.....	5
Art. 4 - Ritardi e uscite anticipate.....	6
Art. 5 - Assenze.....	8
Art. 6 - Norme di comportamento.....	10
Art. 7 - Provvedimenti disciplinari.....	11

PREMESSA

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato successivamente con il DPR del 21 Novembre 2007, n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta formativa adottato dall'Istituto.

Il primo articolo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il cui titolo è "Vita della Comunità Scolastica", definisce la Scuola nelle sue finalità educative ed istituzionali secondo un progetto alto, che prevede la realizzazione di un ambiente idoneo e funzionale a soddisfare i bisogni di apprendimento, di ricerca creativa, di libera espressione e di socializzazione. Tale progetto è destinato a restare un modello ideale se non è sostenuto dallo sforzo congiunto e dalla collaborazione intelligente, nonché dall'esempio, di tutte le componenti scolastiche, ognuna secondo quanto richiesto dal ruolo occupato e dal pieno adempimento dei compiti legati alla professionalità di appartenenza, nel comune intendimento che tutto l'Ambiente-Scuola, nel suo complesso, si presenti come luogo di formazione e crescita delle giovani generazioni.

Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio di Istituto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio stesso. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Testo Unico emanato con Decreto Legislativo n. 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), alle altre leggi vigenti in materia scolastica, e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

A tutte le categorie di persone operanti nella scuola ed ai genitori degli alunni sono di obbligo la conoscenza ed il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento, pubblicato anche nel sito web dell'Istituto, quale garanzia di buon funzionamento dell'Istituto scolastico.

Art. 1 - Principi generali

- 1) La Scuola costituisce una comunità composta da alunni, Dirigente Scolastico, docenti, personale A.T.A., genitori e rappresentanti legali.
- 2) Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, delle rispettive responsabilità per il corretto funzionamento della istituzione scolastica.

- 3) La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione e lo sviluppo della coscienza critica.

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, sottoscritta a New York il 20/11/1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente-discente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della propria identità personale e sociale, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

- 4) La comunità scolastica della Scuola si inserisce nelle più vaste comunità locali, sociali e culturali nelle quali si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche.

- 5) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome (che possano integrare e arricchire il curriculum di studi).

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

- 6) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della Scuola, di criteri di valutazione e di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva e, dunque, ad una chiara, esplicita ed immediata indicazione da parte dei Docenti del suo rendimento nelle prove

orali e a una sollecita correzione delle prove scritte, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento. Essi esercitano autonomamente il diritto di scelta, a livello di gruppo classe, tra le attività curriculari integrative (nell'ipotesi di proposte diversificate) e, a livello individuale, tra le attività aggiuntive facoltative. Queste attività sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

- 7) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La Scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e alla realizzazione di attività interculturali.

- 8) Tutti coloro che partecipano alla vita della Scuola sono tenuti ad osservare i principi di una corretta e qualificata convivenza civile, nel rispetto reciproco e dei diritti della personalità di ciascuno.

La Scuola è un bene comune e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento tale da consentire il corretto uso e la buona conservazione dei locali di pertinenza della Scuola stessa, ivi compresi gli spazi esterni e gli arredi.

- 9) La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- I. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
- II. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- III. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- IV. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap e la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- V. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

- 10) Gli studenti sono tenuti a

- I. frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- II. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- III. mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
- IV. osservare il presente Regolamento d'Istituto e, in particolare, le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- V. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

Art. 2 - Comunicazioni

- 1) Al raggiungimento della maggiore età dello studente, qualunque comunicazione dell'Istituto afferente alla sua vita scolastica continuerà ad essere effettuata alla famiglia o ad altro legale rappresentante, salvo volontà contraria espressa per atto scritto dall'alunno al raggiungimento della maggiore età. In quest'ultimo caso l'Istituto porterà a conoscenza della famiglia o del legale rappresentante la volontà espressa dallo studente maggiorenne, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento equipollente.
- 2) Nei successivi articoli, relativamente alle comunicazioni, ogni riferimento alla "famiglia" o ai "genitori" o "ai legali rappresentanti" è da ritenersi valido sia per gli allievi minorenni che per i maggiorenni che non hanno espresso volontà contraria. Per gli studenti che hanno, invece, espresso volontà contraria i riferimenti presenti devono intendersi nulli in quanto le comunicazioni saranno effettuate direttamente ed esclusivamente agli allievi stessi.

Art. 3 - Orario scolastico

- 1) Alle ore 7.45 è concesso agli alunni di entrare negli edifici scolastici. L'inizio delle lezioni è fissato, al Liceo Classico e al Liceo delle Scienze Umane, alle ore 8.00, all'Istituto Professionale alle ore 8.10. I docenti e gli alunni sono tenuti a recarsi in aula al suono della prima campanella e cioè cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- 2) Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano di 4/5 unità orarie per il Liceo delle Scienze Umane, 4/5/6 unità orarie per il Liceo Classico, 5/6 unità orarie per l'Istituto Professionale. Durante la mattina, al Liceo Classico e all'Istituto Professionale, sono previsti due intervalli: al Liceo Classico il primo inizia alle ore 9.55 e termina alle ore 10.05, il secondo inizia alle ore 12.55 e termina alle ore 13.00 mentre all'Istituto Professionale il primo inizia alle ore 11.00 e termina alle ore 11.15, il secondo inizia alle ore 13.10 e termina alle ore 13.15. Al Liceo delle Scienze Umane è, invece, previsto un unico intervallo dalle ore 10.55 alle ore 11.10.
- 3) Le lezioni si svolgono secondo un orario che viene fissato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno, sentito il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto, e comunicato alle classi. Una copia del predetto orario è mantenuta in permanenza esposta al pubblico. Eventuali variazioni di orario delle lezioni, delle attività curriculari integrative, delle attività extracurricolari facoltative, delle attività svolte nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro e di qualunque altra attività venga posta in essere nell'Istituto devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigenza e sono comunicate agli studenti il giorno precedente, mediante trascrizione sul registro di classe e, a regime, pubblicazione sul sito web d'Istituto.
- 4) Le lezioni non possono essere interrotte se non per motivi eccezionali. Le comunicazioni alle classi durante le lezioni possono essere effettuate soltanto con il permesso del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori o dei coordinatori di sede scolastica.

Art. 4 - Ritardi e uscite anticipate

- 1) Gli allievi sono tenuti ad essere puntuali all'inizio delle lezioni.
- 2) I ritardi, così come le uscite anticipate, sono da ritenersi fatti eccezionali e possono essere consentiti entro il limite massimo di otto ritardi e otto uscite in un anno scolastico, ad esclusione di quelli debitamente documentati.
- 3) I ritardi sono disciplinati secondo le seguenti modalità:
 - a. Per brevi ritardi non superiori a cinque minuti, l'allievo è ammesso alla lezione dall'insegnante della prima ora che annota sul registro di classe, in corrispondenza del nome dell'allievo, <R/ora di ingresso>.
 - b. Per ritardi superiori a cinque minuti ma, comunque, entro la prima ora di lezione, l'allievo è ammesso alla lezione dall'insegnante della prima ora che annota sul registro di classe, in corrispondenza del nome dell'allievo, <R/ora di ingresso> e annota l'avvenuta giustificazione riportando < L'ALUNNO x GIUSTIFICA IL RITARDO ODIERNO>. Se privo di giustificazione, l'alunno è tenuto a presentarla il giorno successivo; in tal caso il docente annoterà sul registro di classe, nello spazio relativo al giorno scolastico successivo, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE IL RITARDO DEL GIORNO y>. Per ulteriore inadempienza nel secondo giorno successivo, i docenti della prima ora agiranno analogamente.
Il terzo giorno successivo, in caso di mancato adempimento, sarà ammesso alle lezioni dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore o dal coordinatore di sede che potrà dare avvio a un eventuale procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2).
 - c. Per ritardi oltre la prima ora di lezione e non oltre la terza l'allievo è ammesso dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci, il quale farà pervenire al docente in aula il relativo foglio di ammissione. In caso di loro assenza l'ammissione sarà effettuata direttamente dal docente in servizio. All'arrivo in classe dell'allievo il docente annoterà sul registro di classe, in corrispondenza del nome dell'allievo, <R/ora di ingresso>. Se l'alunno è in possesso della giustificazione, il docente annoterà sul registro <L'ALUNNO x GIUSTIFICA IL RITARDO ODIERNO> altrimenti, indicherà, nello spazio relativo al giorno scolastico successivo, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE IL RITARDO DEL GIORNO y>.
Per ulteriore inadempienza nel secondo giorno successivo, i docenti della prima ora agiranno analogamente.
Il terzo giorno, in caso di mancato adempimento, l'alunno sarà ammesso alle lezioni dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare avvio a un eventuale procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2).
 - d. Salvo situazioni eccezionali, non sono ammessi ritardi oltre la terza ora di lezione, che in ogni caso devono essere autorizzati dalla dirigenza.
 - e. Oltrepassata la soglia degli otto ritardi gli alunni e le loro famiglie (salvo art. 2, comma 2) saranno informati del superamento di tale soglia e della possibilità che al ripetersi sistematico dei ritardi possano essere somministrate sanzioni disciplinari. Gli alunni maggiorenni, inoltre, saranno ammessi alle lezioni solo all'inizio dell'ora successiva. Nel caso di reiterati ritardi il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci potrà decidere, per gli alunni maggiorenni, anche per un'eventuale non ammissione alle lezioni.

4) Le uscite anticipate sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

- a. Eccezionali permessi di uscita fuori orario non programmata, per indisposizione o improvvisi motivi, sono affidati alla discrezionalità del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore o del coordinatore di sede o, in caso di loro assenza, del docente in servizio nell'ora di riferimento, che li consentirà dietro documentazione delle motivazioni e, per gli alunni minorenni, previa presenza fisica del genitore o di altro legale rappresentante o di persona da essi delegata che provvederà a farne richiesta in portineria. In questo caso un collaboratore scolastico procederà ad avvisare l'alunno dell'arrivo della persona preposta al suo ritiro.

Lo studente dovrà recarsi con il registro di classe ed il libretto delle giustificazioni dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che provvederà a giustificare e ad annotare sul registro l'uscita anticipata e l'avvenuta giustificazione.

Successivamente l'allievo, se minorenne, raggiungerà il genitore e riconsegnerà il registro al collaboratore scolastico che provvederà a riportarlo in classe, se maggiorenne, provvederà direttamente a riportare il registro nella propria classe.

Nel caso in cui l'alunno sia sprovvisto di libretto, il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci annoterà anche sul registro nello spazio relativo al giorno scolastico successivo, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE L'USCITA ANTICIPATA DEL GIORNO y>. Per ulteriore inadempienza nel secondo giorno successivo, i docenti della prima ora agiranno analogamente.

Il terzo giorno successivo, in caso di mancato adempimento, l'alunno sarà ammesso alle lezioni dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare avvio a un eventuale procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2);

- b. Permessi di uscita programmata, non antecedenti il termine della terza ora, devono essere richiesti il giorno prima in segreteria didattica mediante la presentazione del libretto delle giustificazioni debitamente compilato. Si procederà, poi, come previsto alla lettera a) di questo comma.
- c. Oltrepassata la soglia delle otto uscite anticipate gli alunni e le loro famiglie (salvo art. 2, comma 2) saranno informati del superamento di tale soglia e della impossibilità di usufruire di ulteriori permessi tranne nei casi di effettiva necessità documentabile.

5) Il docente coordinatore di classe è incaricato di vigilare affinché non venga superata la soglia dei ritardi non documentati e delle uscite anticipate e avrà cura di avvertire la segreteria didattica del superamento di tale soglia, perché del fatto, come già indicato, venga avvisato lo studente e la famiglia o altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2).

6) Considerato l'elevato numero di alunni pendolari, possono essere concesse dalla Dirigenza Scolastica, su domanda dell'allievo (se minorenne controfirmata dal genitore), delle deroghe temporanee o permanenti riguardanti entrate e uscite, tenendo conto dell'orario del trasporto pubblico, dell'effettiva necessità dell'alunno e della normativa vigente. Altre deroghe possono essere concesse a discrezionalità della Dirigenza. Sono, inoltre, anche autorizzati permessi di entrate posticipate e uscite anticipate per le seguenti cause:

- a. accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto;
- b. analisi e visite mediche.

Tali permessi non sono da considerare tra quelli per i quali è prevista la soglia massima di otto.

7) Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati per mancata garanzia della fornitura del servizio scolastico (ad esempio in occasione di proclamazione di scioperi del personale docente o ATA da parte delle organizzazioni sindacali) vengono comunicate dalla segreteria didattica in tempo

utile. Le comunicazioni sono lette agli alunni affinché i minorenni le riportino nel proprio libretto delle giustificazioni nella sezione Comunicazioni scuola-famiglia. Sono, inoltre, trascritte sul registro di classe dal docente in servizio e, a regime, pubblicate anche sul sito web d'Istituto.

- a. Relativamente alle uscite anticipate, il giorno dell'uscita gli studenti minorenni dovranno far visionare, all'ultimo docente in servizio nella classe, la firma apposta in calce alla comunicazione da un genitore o da altro legale rappresentante. Nel caso in cui la comunicazione non risulti essere stata controfirmata, lo studente non potrà uscire dall'Istituto; sarà, pertanto, affidato alla Dirigenza Scolastica o ai collaboratori o ai coordinatori di sede per essere smistato in altre classi fino al termine delle lezioni.
- b. In caso di ingresso posticipato, gli studenti minorenni dovranno far controllare al primo docente in servizio, la firma apposta in calce da un genitore o da altro legale rappresentante. Se la comunicazione non risulterà essere stata controfirmata, il docente annoterà sul registro, nello spazio relativo al giorno scolastico successivo, <L'ALUNNO x DEVE RIPORTARE CONTROFIRMATA LA COMUNICAZIONE DEL GIORNO y>.

Per ulteriore inadempienza nel secondo giorno successivo, i docenti della prima ora agiranno analogamente.

Il terzo giorno, in caso di mancato adempimento, l'alunno sarà ammesso alle lezioni dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare avvio a un eventuale procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso alla famiglia o ad altro legale rappresentante.

- 8) Gli alunni che siano colti da malore durante le ore di lezione potranno uscire anticipatamente solo se accompagnati da un genitore o da altro legale rappresentante o da persona da essi delegata, eventualmente contattato telefonicamente dalla Scuola, seguendo la procedura descritta alla lettera a), comma 4 del presente articolo. In casi di particolare gravità sanitaria l'alunno sarà direttamente condotto presso l'ospedale, accompagnato da personale scolastico e contestualmente sarà informata la famiglia o altro legale rappresentante.

Art. 5 - Assenze

- 1) L'assidua e fruttuosa frequenza alle lezioni è una condizione fondamentale per garantire quella continuità nel rapporto docente-discente che è alla base del funzionamento della comunità scolastica e del raggiungimento degli obiettivi formativi e delle finalità istituzionali.
- 2) Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, ai sensi del D.P.R. 122/2009, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Con riferimento al regolamento applicativo del limite delle assenze, sono ammesse alla deroga le assenze per periodi lunghi documentati, non superiori al 50% del monte ore annuale. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, dettate da cause di forza maggiore, riguardano:
 - a. motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure e/o terapie domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e quindi programmate), purché documentati da apposita certificazione medica;

- b. gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, lutto familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, ecc.);
- c. ingressi posticipati e uscite anticipate autorizzati dalla scuola in via permanente;
- d. donazioni di sangue;
- e. partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio dei Consigli di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

- 3) Le assenze degli studenti sono giustificate, per delega della Dirigenza Scolastica, dall'insegnante della prima ora, salvo che, in casi particolari, questi non ritenga di rimettere la giustificazione al Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci.
- 4) L'alunno che rimanga assente dalle lezioni per uno o più giorni è tenuto a presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola; il docente, dopo aver controllato l'autenticità della firma del genitore (se l'alunno è minorenne) e firmato originale e matrice della giustificazione, collocherà l'originale nel registro di classe ed annoterà <L'ALUNNO x GIUSTIFICA L'ASSENZA DEL GIORNO y >.
 - Nel caso in cui l'allievo sia sprovvisto di giustificazione, è accettato con riserva; il docente annoterà, in questo caso, sul registro di classe, nello spazio relativo al giorno scolastico successivo a quello in corso, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE L'ASSENZA DEL GIORNO y>.
 - In caso d'ulteriore inadempienza il docente annoterà nuovamente sul registro, nello spazio relativo al giorno scolastico successivo, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE L'ASSENZA DEL GIORNO y>.
 - Se l'episodio dovesse ripetersi ancora una volta, l'alunno sarà ammesso in classe dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare avvio a un eventuale procedimento disciplinare e che riporterà sul registro, nella spazio relativo al giorno scolastico successivo, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE L'ASSENZA DEL GIORNO y, PENA LA NON AMMISSIONE ALLE LEZIONI>; la segreteria didattica comunicherà telefonicamente alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2) la necessità di giustificare obbligatoriamente il giorno successivo, pena la non ammissione alle lezioni dell'allievo.
 - L'alunno privo di giustificazione anche il giorno successivo non sarà ammesso alle lezioni; se minorenne, la scuola provvederà a contattare immediatamente i genitori o altro legale rappresentante affinché provvedano a ritirare l'allievo.
- 5) Non sono consentite giustificazioni cumulative, cioè che comprendono periodi di assenza dalle lezioni non continuativi.
- 6) Decorsi più di cinque giorni di assenza continuativi, per malattia o altro motivo (includendo nel conteggio i giorni festivi solo se interni ai giorni di assenza effettiva dalle lezioni cioè successivi al primo giorno di assenza e precedenti all'ultimo giorno), gli alunni dovranno presentare, oltre alla giustificazione, il certificato di riammissione del medico curante che attesti l'idoneità alla frequenza scolastica. Il certificato medico dovrà essere presentato obbligatoriamente il giorno del rientro e consegnato dall'alunno al docente della prima ora di lezione. L'alunno privo di

certificato non sarà ammesso alle lezioni; se minorenne, la scuola provvederà a contattare immediatamente i genitori o altro legale rappresentante affinché provvedano a ritirare l'allievo.

- 7) Per periodi di assenza che superino i quindici giorni continuativi, oltre alla presentazione del certificato di cui sopra, è opportuno che uno dei genitori o altro legale rappresentante contatti il Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori o il coordinatore di sede per esporre le cause della prolungata assenza. Sarà poi compito della Dirigenza avvisare il competente Consiglio di Classe.
- 8) Con dichiarazione personale di un genitore o di altro legale rappresentante, è consentito giustificare preventivamente l'assenza non dovuta a motivi di salute.
- 9) La normativa relativa ad assenze, entrate posticipate e uscite anticipate riguarda anche le ore di lezione svolte nel pomeriggio, escluse quelle relative ai corsi di recupero/sostegno. Le assenze a tali corsi devono essere giustificate dal docente del corso utilizzando la sezione comunicazioni scuola-famiglia del libretto personale dell'allievo.
- 10) In caso di assenza collettiva di classi, i docenti sono comunque tenuti a trattenersi nell'Istituto rispettando il proprio orario di servizio.

Art. 6 - Norme di comportamento

- 1) Gli alunni devono mantenere, ovunque, un contegno corretto nei riguardi dei docenti, del personale non docente e dei compagni.
- 2) Gli allievi devono rispettare gli ambienti scolastici, contribuendo a mantenerli puliti e in ordine. È assolutamente vietato, oltre che estremamente pericoloso, manomettere in qualsiasi modo elementi dell'impianto elettrico (interruttori, prese, fili, ...), dell'impianto termico (termosifoni, ventilconvettori, ...) e degli altri impianti presenti nell'Istituto; la scuola, a tal proposito, declina ogni propria responsabilità per incidenti che possano avvenire per tale causa. Eventuali danni arrecati all'interno dell'Istituto o durante i viaggi d'istruzione saranno addebitati ai responsabili.
- 3) È assolutamente vietato a chiunque fumare negli ambienti scolastici compresi gli spazi aperti. Tale divieto trova esplicito riscontro nelle vigenti disposizioni di legge. Il Dirigente Scolastico è, perciò, incaricato di individuare i mezzi più opportuni ed efficaci per far rispettare la normativa.
- 4) Salvo esigenze didattiche esplicitamente espresse dai docenti, è vietato l'uso di telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica durante le ore di lezione nelle quali devono essere tenuti obbligatoriamente spenti. Eventuali urgenti comunicazioni famiglia-alunno o viceversa sono assicurate tramite i telefoni presenti nell'Istituto.
- 5) Gli studenti non devono uscire dall'aula durante le ore di lezione se non in casi di estrema necessità. I docenti sono tenuti a non fare uscire dall'aula più di un alunno per volta salvo per particolari esigenze, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di chi ha lasciato l'aula in precedenza.
- 6) È rigorosamente vietato agli alunni uscire dalla propria aula durante il cambio delle ore di lezione. Alla fine della propria ora di lezione il docente si assicurerà che tutti gli alunni siano al loro posto prima di accingersi al cambio e li inviterà a rimanervi fino all'arrivo del docente dell'ora successiva.

- 7) Il transito delle classi per i corridoi durante il normale orario scolastico (per spostamenti verso i laboratori, la palestra o altre strutture) deve avvenire in maniera ordinata e in modo da non disturbare le altre classi.
- 8) I docenti, il personale ATA e gli studenti sono tenuti a non parlare a voce alta nei locali dell'Istituto.
- 9) Il festeggiamento in aula di particolari e importanti ricorrenze è concesso solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, sentito il docente in servizio e per un periodo massimo di trenta minuti, periodo nel quale è compresa anche la pulizia dell'aula, da effettuarsi da parte degli studenti stessi.
- 10) Durante l'intervallo gli alunni del Liceo delle Scienze Umane non possono accedere ai locali dell'Istituto Professionale e viceversa.

Art. 7 - Provvedimenti disciplinari

- 1) Ispirandosi ai principi generali dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche (D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07), si regolamentano di seguito i comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Si sottolinea:
 - che i provvedimenti punitivi hanno carattere educativo e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità personale;
 - che i provvedimenti tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente;
 - che l'Istituto promuove ogni forma di sostegno, anche psicologico, all'allievo che commette infrazioni in stato di difficoltà personale.
- 2) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 3) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In caso di sospensione, è garantita agli studenti ai quali è rivolta la sanzione la possibilità di presenza all'interno del Consiglio di Classe o d'Istituto (a esclusione del momento del voto sul provvedimento), perché possano giustificare il proprio operato, anche avvalendosi di testimonianze orali e/o scritte.
- 4) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 5) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

- 6) Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- 7) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro a scuola. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia o altro legale rappresentante e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che mira all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 8) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 4, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 7.
- 9) Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 10) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o da altro legale rappresentante o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 11) In ogni caso l'infrazione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto. Resta inteso invece che, in tutti i casi, le sanzioni troveranno ulteriore riscontro nel voto di condotta assegnato allo studente.
- 12) Per provvedimenti punitivi motivati che comportino l'ammonizione scritta o la sospensione dalle lezioni o provvedimento sostitutivo viene data comunicazione formale allo studente interessato e alla famiglia o ad altro legale rappresentante.
- 13) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1 del D.P.R. 235 del 21.11.2007). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico e, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.
- 14) L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 15) L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici.

16) Il quadro seguente indica possibili comportamenti illeciti, le relative sanzioni e i soggetti che irrogano i provvedimenti disciplinari:

TIPOLOGIA DI ILLICEITÀ		COMPORTAMENTI		PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	SOGGETTI CHE LI IRROGANO
1	VIOLAZIONE DELLE REGOLE INTERNE	A	Reiterati ritardi	Ammonizione scritta	Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico
		B	Assenze strategiche e ripetute	Ammonizione scritta	Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico
		C	Assenze ingiustificate o collettive	Ammonizione scritta	Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico
		D	Violazione delle regole di comportamento concordate	Ammonizione orale/scritta	Docenti, Dirigente Scolastico
				Sospensione fino a 3 giorni	Consiglio di Classe
2	MANCANZA DI RISPETTO PER I BENI DEL PATRIMONIO SCOLASTICO	A	Manomissione arredi delle classi, bagni, laboratori, palestra, ... Imbrattatura di strutture murarie e pareti	Risarcimento danni con ammonizione scritta	Docente Dirigente Scolastico
				Risarcimento danni con sospensione fino a 15 giorni	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe
3	MANCANZA DI RISPETTO PER LE PERSONE (COMPAGNI, PERSONALE A.T.A., DOCENTI, ECC.)	A	Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni	Ammonizione orale/scritta	Docenti
		B	Minacce ed aggressività verbale	Ammonizione orale/scritta	Docenti, Dirigente Scolastico
				Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
		C	Violenza fisica	Sospensione fino a 30 giorni	Consiglio di Classe (oltre 15 gg Consiglio di Istituto)
4	ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI DA LEGGI DELLO STATO	A	Fumo nei locali della scuola (compresi bagni e zone aperte)	Multa con ammonizione orale/scritta	Funzionario incaricato (docente/ATA)
				Multa con sospensione fino a 3 giorni	Funzionario incaricato (docente/ATA), Consiglio di Classe
		B	Uso di sostanze alcoliche e stupefacenti	Sospensione fino a 30 giorni	Consiglio di Classe (oltre 15 gg Consiglio di Istituto)
		C	Furto	Sospensione fino a 30 giorni	Consiglio di Classe (oltre 15 gg Consiglio di Istituto)

17) I soggetti deputati ad irrogare sanzioni possono tenere conto, per stabilirne l'entità, delle seguenti circostanze attenuanti o peggiorative:

CIRCOSTANZE ATTENUANTI	CIRCOSTANZE PEGGIORATIVE
1. Confessione di colpevolezza 2. Restituzione volontaria del maltolto 3. Riparazione personale immediata del danno	1. Mancata ammissione di colpevolezza accertata 2. Coinvolgimento di altri non colpevoli 3. Copertura/omertà nei confronti di colpevoli 4. Recidiva 5. Azioni a danno di portatori di handicap 6. Atti di bullismo